

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“ **ZenZero** ”

Denominazione e sede

Art. 1) In conformità del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto della previgente Legge 7 dicembre 2000 n. 383 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata “**ZenZero E.T.S**”.

Ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di E.T.S. (Ente del Terzo Settore) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Merano Via Plankenstein nr.10 39012 (BZ). La sede sociale potrà essere cambiata con deliberazione dell'assemblea degli associati in via straordinaria senza che questa costituisca modifica del presente Statuto.

Finalità

Art. 3) L'Associazione persegue il fine esclusivo dell'interesse generale, della solidarietà sociale, umana, civile, culturale, spirituale e di ricerca etica a favore di associati o di terzi, senza alcuna finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana, della Riforma del Terzo Settore (Dgls. 117/2017) i cui principi che ispirano l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Scopo dell'Associazione è in particolare di riunire in un unico ambito tutte quelle discipline che si prefiggono lo scopo di stimolare la ricerca e la sperimentazione dell'individuo nei vari campi delle pratiche olistiche e del benessere globale al fine di ottenere un miglioramento sempre crescente della qualità delle proprie condizioni fisiche, mentali, emotive e spirituali, d'integrazione ed evoluzione personale e sociale, di rispetto e tutela dell'ambiente e della sua ecologia.

A tal fine organizzerà incontri, servizi, attività culturali e di ricerca etica, interiore e spirituale dirette a promuovere contatti e relazioni interpersonali tra gli associati, con altre associazioni e con qualsiasi altro soggetto che ne persegua gli stessi fini.

Art. 4) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5) L'Associazione intende operare nei settori dell'armonica aggregazione sociale, nell'applicazione e diffusione di principi etici di comportamento, delle discipline del benessere e bio-naturali nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Rientrano negli **scopi dell'associazione**:

la promozione, diffusione, pratica, studio e insegnamento delle discipline del benessere e bio-naturali, le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona;

la tutela e sviluppo delle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale, ludico e di promozione sociale;

l'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sopra indicate;

l'organizzazione e l'attuazione di attività come corsi, centri e scuole, stages, seminari, convegni, proiezioni e conferenze, attività ricreative, correlate allo scopo sociale. Tali attività possono inoltre essere rivolte anche a non associati nell'ambito di corsi, stages, seminari amatoriali e professionali, convegni, manifestazioni promozionali, gestiti dall'Associazione in collaborazione e/o finanziati da enti pubblici e/o privati, scuole, associazioni o enti di formazione professionale nel rispetto delle norme vigenti in campo tributario;

operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti;

l'Associazione intende provvedere all'assistenza continua dei propri associati, allievi del centro e non, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per la pratica delle discipline e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire all'associato abbigliamento, altri beni e attrezzature per la pratica delle discipline;

la divulgazione di quanto sopra anche attraverso stampati, libri, dvd e cd, siti e portali internet ed ogni forma di "comunicazione e mass-media".

L'Associazione si propone di svolgere occasionalmente attività di carattere marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

In via esemplificativa e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

la promozione di raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori;

apertura di un sito internet con possibilità di scambi di materiale per l'esercizio delle attività sportive e per la promozione e divulgazione delle discipline del benessere e bio-naturali;

promozione dello scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza delle discipline del benessere e bio-naturali;

svolgimento di manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico ed aventi per tema le discipline sopra indicate.

L'Associazione potrà istituire altre sedi operative e può operare sull'intero territorio nazionale.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a circuiti, confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, locali e/o nazionali, esistenti o da costituire.

L'associazione ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 117/2017 propone di iscriversi al previsto Registro Unico Nazionale nella sezione Associazioni di promozione sociale, per cui aggiungerà alla propria denominazione l'acronimo A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) se previsto dalle norme che istituiranno il suddetto Registro Unico. Le modifiche del presente Statuto che si renderanno obbligatorie ai fini dell'iscrizione nel presente Statuto nel Registro Unico ETS saranno presentate dal Consiglio Direttivo per l'approvazione dell'assemblea in sede ordinaria.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturale di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

In ogni caso le attività commerciali intraprese dovranno avere carattere marginale rispetto alle finalità istituzionali, ed in nessun caso potranno assumere carattere prevalente rispetto allo scopo principale espresso nel presente statuto.

Art. 6) Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvarrà prevalentemente di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea degli Associati.

Qualora fosse necessario l'Associazione potrà altresì assumere dipendenti e/o usufruire di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati anche a carattere temporaneo.

Per poter promuovere e realizzare quanto sopra esposto sia presso la propria sede che altrove, l'Associazione potrà:

organizzare eventi e manifestazioni d'ogni genere attinenti alle proprie finalità (congressi, conferenze, forum, seminari, corsi, mostre, feste, concerti, cene, gite sociali, ecc.);

offrire servizi gratuiti e a pagamento atti a raggiungere il benessere fisico, psichico, emotivo e spirituale (yoga, attività corporee, lavoro corporeo, naturopatia, danza, attività artistiche, musica, lavori energetici e di meditazione, ricerca etnica, attività culturali, scientifiche e socio-educative, informazione su strategie e percorsi rivolti al benessere e alla qualità di vita);

offrire attività di formazione attraverso corsi gratuiti e a pagamento, seminari d'aggiornamento e perfezionamento teorici/pratici in varie pratiche e tecniche olistiche ivi comprese attività sportive non agonistiche e motorie di vario genere;

organizzare percorsi creativi e d'impegno sociale con bambini, adolescenti, adulti e anziani anche presso strutture pubbliche e private;

fornire servizi di consulenza e orientamento per singoli, famiglie e gruppi (anche tramite la creazione di consultori e punti d'ascolto);

organizzare e gestire mense, cucine, ristoranti, ostelli, palestre, alberghi ed altri luoghi atti all'accogliimento ed alla ristorazione degli associati e delle persone che frequenteranno l'Associazione;

patrocinare le manifestazioni che, in Italia ed all'estero, possano favorire il prestigio e la conoscenza dell'Associazione;

editare in proprio o tramite terzi riviste, audiovisivi e altro materiale divulgativo sia in forma cartacea sia in forma elettronica e attraverso siti internet;

esercitare qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Le attività presentate sono finalizzate al raggiungimento del benessere globale della persona, sono orientate all'impegno sociale e sono atte a praticare e favorire ogni tipo di tecnica per il raggiungimento degli scopi previsti dai precedenti art. 3, 4 e 5.

In particolare può anche essere favorita l'attività medico-terapeutica, psico-terapeutica, corporea e spirituale, atta a favorire il benessere globale del corpo, della mente e dello spirito nella visione olistica, il tutto nel rispetto delle specifiche norme sulle professioni e sulle attività riservate a soggetti autorizzati secondo le norme civilistiche e deontologiche di riferimento; ciò non costituisce terapia né sostituto alla pratica medica o di psicoterapia ove essa sia richiesta, desiderata o auspicabile.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Durata

Art. 7) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Associati

Art. 8) Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 9) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante associato. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 10) Tutti gli associati hanno diritto di:

partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 18 del presente Statuto.

Art. 11) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 12) La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.

La morosità per mancato rinnovo della quota nell'anno successivo comporta automaticamente l'espulsione se il rinnovo della quota non verrà corrisposto entro la data utile per la convocazione dell'assemblea che approva il rendiconto annuale. In sede di convocazione, il Consiglio Direttivo prenderà atto dei mancati rinnovi e porrà in essere l'espulsione senza che sia necessaria alcuna comunicazione all'associato.

Negli altri casi l'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante e-mail / lettera cartacea all'associato interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 13) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 14) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Organi Sociali

Art. 15) Gli Organi Sociali dell'Associazione sono: l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Assemblea degli Associati

Art. 16) L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. Essa può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 17) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta al Presidente da almeno il 51 % degli associati, purché tutti in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio di e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 18) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. Gli associati minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 19) All'Assemblea degli Associati spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;

eleggere, ed eventualmente revocare, il Consiglio Direttivo ed all'interno il suo Presidente, stabilendone il numero dei componenti;

eleggere, ed eventualmente revocare, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti se previsto dalle norme;

eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari fino alla prima assemblea;

deliberare in merito all'esclusione degli associati in conformità al presente Statuto;

deliberare in merito all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali;

deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 20) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 21) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli Associati, sono pubblicizzati agli associati con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea degli Associati ogni 3 anni. Esso è composto da 3 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Possono essere eletti nell'organo direttivo soci e non soci, purchè la maggioranza di essi sia socia. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea solo in caso di gravi motivi; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo degli associati non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo vengono nominati un Segretario e un Tesoriere, uno dei quali ha le funzioni di Vice Presidente. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

la fissazione delle quote associative;

la facoltà di nominare, tra gli associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

la redazione e approvazione dei regolamenti e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

la delibera sull'ammissione di nuovi associati e sulla loro eventuale esclusione;

ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con e-mail / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative / avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.26) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea degli Associati, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 27) Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio tra il Segretario ed il Tesoriere, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o il restante consigliere, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 29) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 30) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto

annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 31) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo vengono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere. In caso di impedimento di entrambi, le funzioni vengono assunte dal Presidente.

Organo di Controllo

Art. 32) Potrà essere nominato, se richiesto dalle norme in vigore in ragione delle caratteristiche dimensionali dell'Associazione, un Organo di Controllo con funzioni di revisione legale e contabile che avrà compiti e funzioni previste dalle norme della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e decreti istitutivi).

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 33) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 34) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 35) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Ai sensi del citato D.Lgs. 117/2017 entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio e/o rendiconto dell'anno precedente dovrà essere depositato presso il Registro Unico ETS, una volta istituito, con le forme, modalità e indicazioni che saranno previste dagli appositi decreti attuativi della Riforma del Terzo Settore più volte citata.

Scioglimento

Art. 36) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe a questa associazione ed in ogni caso nel rispetto del Dgls. 117/2017, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Le norme previste per lo scioglimento si applicano anche in caso di estinzione e di cancellazione dal Registro Unico degli ETS previsto da citato decreto.

Norme finali

Art. 37) La decisione su qualsiasi controversia tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non possono essere oggetto di arbitrato, sarà deferita al giudizio di un Arbitro Unico, scelto di comune accordo tra le parti. L'Arbitro deciderà equamente regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell'Arbitro, cui sin d'ora attribuiscono la stessa efficacia vincolante della loro stessa volontà contrattuale.

Art. 38) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 ed ai decreti attuativi che saranno istituiti, alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili. Le norme del D.Lgs. 117/2017 saranno applicabili con le tempistiche previste dalla Riforma del Terzo Settore e dai propri decreti attuativi e con le previsioni dell'eventuale periodo transitorio.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Merano ,18 gennaio 2018